

Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Okeanos – Insieme alla scoperta del mare

Art. 1 - Denominazione - Sede

1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli Artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita la Associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione *Associazione Sportiva Dilettantistica OKEANOS - Insieme alla scoperta del mare*, con sede a Firenze in Via Zambrini, 21.

2 - L'Associazione può istituire altre sedi, nonché sezioni, gruppi ed ogni altra forma organizzativa periferica utile al conseguimento degli scopi associativi.

3 - L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Scopo - Oggetto - Durata

1 - L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralistica.

2 - L'Associazione che è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale e non ha scopi di lucro, si propone di offrire, ai Soci, idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali e che non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ed intende essere regolata, oltre che dal presente Statuto e dal Codice Civile (art. 36), dall'Art. 73 del D.P.R. 917/86 e successive modifiche (T.U.I.R.) e, se attuabili, dalla Legge Nazionale 266/91 sul Volontariato, dalla Legge 225/92 su Protezione Civile e Leggi regionali attuative.

3 - L'Associazione, con spirito altruistico, si prefigge i seguenti scopi:

a) la promozione, diffusione e la pratica di ogni attività sportiva dilettantistica e amatoriale, con particolare riguardo alla attività subacquea e natatoria, comprese l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento di tali attività;

b) la promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, ricreativa e del tempo libero, con particolare riguardo alla attività subacquea.

c) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci

d) la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente prevalentemente marino e subacqueo;

e) organizzare e rappresentare manifestazioni sportive e/o ricreative, spettacoli di qualunque genere sia in ambienti pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati in via diretta o in collaborazione con altri soggetti per la loro realizzazione;

f) istituire centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative e del tempo libero;

g) acquistare, vendere, costruire e gestire palestre, piscine, impianti sportivi polivalenti e culturali, pubblici e privati, per il conseguimento di finalità di utilità generale;

h) attuare, riservandone l'utilizzo ai Soci, servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sala di lettura, sala giochi, bar interno, spaccio, mense, trattenimenti musicali, videoteca, ecc., osservandone le norme amministrative e fiscali;

i) proporre e garantire i servizi di assistenza sociale, sportiva e culturale, al fine di migliorare le condizioni sociali dei soci e per affermare lo spirito di tolleranza e di pacifica convivenza;

j) aderire in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;

k) organizzare, gestire e promuovere convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, corsi per l'apprendimento e l'aggiornamento, centri di studio nel campo sportivo, educativo, ricreativo, culturale e del tempo libero, anche con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati;

l) editare e diffondere riviste, opuscoli, proutari, vademecum e comunque ogni pubblicazione connessa all'attività sportiva, educativa e ricreativa;

m) svolgere attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente lo sport ed il tempo

n) esercitare tutte quelle altre funzioni che venissero demandate all'Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per deliberazione della Associazione;

o) proporre e garantire i servizi di assistenza culturale, sportiva, finanziaria e assicurativa, anche attraverso specifiche gestioni e convenzioni con terzi operatori;

p) perseguire finalità sportive e culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell'informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere; ricorrendone le esigenze potranno essere costituite sezioni di attività per le diverse discipline sportive praticate.

4 - L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art. 3 - Soci

1 - Il numero dei Soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi, che si impegnino a realizzarli.

2 - La domanda di ammissione da parte di un nuovo Socio, nella quale devono essere indicate le generalità complete, con codice fiscale, nonché l'accettazione integrale ed incondizionata dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti interni dell'Associazione, dovrà essere indirizzata al Presidente dell'Associazione, con allegato certificato medico

3 - Le società, associazioni ed Enti che intenderanno diventare soci del sodalizio, dovranno presentare richiesta d'associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

4 - In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata da colui che esercita la potestà parentale e che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenne.

5 - Il Consiglio Direttivo potrà delegare un proprio dirigente ad accettare le richieste di ammissione a Socio impegnandosi a portare nel Consiglio Direttivo successivo la ratifica delle sopraccitate richieste.

6 - All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

7 - I Soci si dividono in Fondatori, Ordinari: e Simpatizzanti:

a) sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e coloro ai quali successivamente l'Assemblea dei Soci, sentito il parere favorevole della maggioranza dei Soci Fondatori esistenti al momento, attribuisca tale qualifica;

b) sono Soci Ordinari coloro che abbiano richiesto di far parte dell'Associazione per svolgere una attività contemplata negli scopi del presente Statuto,

c) sono Soci Simpatizzanti coloro che abbiano richiesto di far parte dell'Associazione e che per spirito di supporto all'attività svolta dall'Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota a favore dell'Associazione, senza svolgere le attività contemplate all'Art. 2, comma 3, lettera a) del presente Statuto.

8 - Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e doveri e la loro qualifica da' diritto:

a) a partecipare a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione;

b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifiche delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

c) a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

9 - Tutti i Soci sono tenuti:

a) all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle delibere regolarmente prese dall'Associazione;

b) all'osservanza di quanto stabilito dagli statuti e regolamenti del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva in caso di relativa affiliazione

c) al pagamento di una quota associativa annuale e all'eventuale versamento di un contributo associativo annualmente stabilito in funzione dei programmi di attività prescelto e delle concessioni stipulate dall'Associazione, senza peraltro nulla a pretendere in termini di utili o dividendi..

10 - La quota associativa annuale e/o i contributi di attività versati non possono essere restituiti, rivalutati e trasmessi ad altra persona, se non nei casi espressamente previsti dalla Legge.

11 - Oltre ai Soci Fondatori, Ordinari: e Simpatizzanti possono essere nominati anche dei Soci Onorari, con un numero massimo di dieci in carica durante ogni anno sociale.

I soci Onorari sono persone fisiche o Enti che, per speciale benemeranza acquisita nei confronti dell'Associazione o per particolari meriti sportivi, vengono proposte con motivazione dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un quarto (1/4) dei Soci che possano validamente costituirsi e deliberare in Assemblea, ed accolte dal Consiglio Direttivo con voto unanime.

In deroga a quanto riportato ai commi precedenti, il Socio Onorario:

a) non è tenuto al versamento della quota sociale annuale,

b) può partecipare alle Assemblee dell'Associazione ma non ha diritto di voto,

c) non può accedere a cariche sociali,

d) la sua nomina ha la durata di tre anni sociali.

Art. 4 – Decadenza dei Soci

1 - La qualifica di Socio si perde per dimissioni volontarie, recesso, esclusione, radiazione o per causa di morte ed in nessun caso il Socio ha diritto al rimborso della quota associativa e/o del contributo associativo annuale versati, né può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

2 - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei Soci nei confronti del Socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione e/o degli Enti affiliati;
 - b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa e/o del contributo associativo annuale;
- 3 – La radiazione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei Soci nei confronti del Socio:
- a) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie e/o in concorrenza agli interessi dell'Associazione;
 - b) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
- 4 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, esclusione e radiazione, ad eccezione della morosità, debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera e devono essere motivate.
- 5 - I Soci esclusi e radiati possono ricorrere al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla data della lettera di comunicazione. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
- 6 – Il Socio radiato non può essere più riammesso.

Art. 7 – Risorse economiche - Fondo Comune

1 - L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati versati periodicamente nella misura stabilita dall'Assemblea per ogni esercizio;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

2 - Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Art. 8 - Esercizio Sociale - Bilancio

1 - L'esercizio sociale inizia il 01 ottobre e termina il 30 settembre di ogni anno o diverso periodo liberamente determinato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

2 - Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea Ordinaria dei Soci per essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

1 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblee dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;

Art. 10 - Assemblee dei Soci

1 - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e vi potranno prendere parte solo i Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

2 - Sia l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria, sono regolarmente costituite in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. Trascorsa almeno un'ora, da quella fissata in prima convocazione, l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria,

si intenderà validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibererà a maggioranza assoluta degli intervenuti.

3 - Nelle Assemblee tutti i Soci maggiorenni hanno diritto al voto singolo e non è ammessa la rappresentanza a mezzo delega.

4 - Le delibere delle Assemblee Ordinarie sono valide, a maggioranza dei voti, su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Le delibere delle Assemblee Straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

5 - Tutte le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o da altra persona designata dall'Assemblea stessa. L'Assemblea elegge il Segretario dell'Assemblea e, quando necessari, i tre scrutatori.

6 - Le deliberazioni relative a persone devono essere adottate a scrutinio segreto. Per le altre, il sistema di votazione sarà stabilito, in via preliminare e prima di ogni votazione, dal Presidente dell'Assemblea.

7 - Di ogni riunione il Segretario dell'Assemblea redige il verbale che sarà sottoscritto dallo stesso, dal Presidente dell'Assemblea e dai tre scrutatori, se eletti.

8 - Nel caso di elezioni dei componenti degli Organi dell'Associazione, l'Assemblea dovrà nominare una apposita Commissione che dovrà presiedere le votazioni, predisporre l'elenco degli iscritti aventi diritto al voto, preparare le schede e nominare i tre scrutatori.

9 - L'Assemblea in sede Ordinaria delibera:

- a) sulla relazione del Presidente circa l'attività svolta dalla Associazione nell'esercizio precedente;
- b) sui criteri ai quali l'Associazione dovrà ispirare in avvenire la sua attività in merito ai problemi generali che interessano l'Associazione stessa;
- c) sull'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, udite le relazioni del Consiglio Direttivo;
- d) sulla determinazione, della misura e delle modalità di riscossione della quota associativa, dei contributi integrativi dovuti dai Soci e sulla affiliazione ad Organizzazioni o Enti di promozione sportiva, quando tale determinazione non viene deputata al Consiglio Direttivo dalla Assemblea stessa;
- e) sull'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Proviviri;
- f) sulla approvazione degli eventuali regolamenti;
- g) su ogni altro argomento posto all'Ordine del Giorno.

10 - L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e per il bilancio preventivo per l'anno futuro.

11 - L'Assemblea Ordinaria si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare da almeno un quinto di Soci, che possano validamente costituirsi e deliberare in assemblea. In questo ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

12 - L'Assemblea in sede Straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- b) sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e la nomina dei liquidatori.

13 - L'Assemblea Straordinaria è convocata su richiesta del Presidente o della maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci, che possano validamente costituirsi e deliberare in assemblea, con esclusione delle deleghe. In questo ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

14 - Le proposte di variazione dello Statuto devono essere sottoscritte da almeno la maggioranza del Consiglio Direttivo, mentre la proposta di scioglimento della Associazione dovrà ottenere il parere favorevole della maggioranza dei Soci Fondatori.

Art. 11 -Consiglio Direttivo

1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ed un massimo di sette membri, compreso il Presidente, eletti tra i Soci maggiorenni e restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

2 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci e nel suo seno elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e quattro Consiglieri. Tutti i sopraindicati eletti non potranno ricoprire cariche sociali in altri organismi siano esse società od associazioni nell'ambito della disciplina indicata nell'art. 2 comma 3 del presente Statuto. Tali incarichi saranno svolti gratuitamente.

3 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera inviata e/o comunicata anche per posta elettronica, da spedirsi non meno di dieci giorni prima dell'adunanza. Tale formalità può venir meno quando è presente l'intero Consiglio Direttivo ed i suoi componenti si dichiarino edotti sugli argomenti all'ordine

del giorno.

4 - Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e non è ammessa la delega in sede di riunione del Consiglio Direttivo.

5 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

6 - Il Consiglio Direttivo è chiamato ad interpretare la volontà dei Soci in ordine alla realizzazione delle finalità statuarie, è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione ed ha i seguenti compiti, a titolo esemplificativo:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;

c) compilare i regolamenti interni;

d) stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti l'attività sociale;

e) deliberare sulla costituzione e sullo scioglimento delle Sezioni Sportive e porre in essere le modalità di affiliazione al CONI e/o alle Federazioni sportive nazionali e/o Enti di promozione sportiva già citati;

f) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la radiazione e l'esclusione dei Soci;

g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività di cui si articola la vita dell'Associazione;

h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;

i) determinare la misura e le modalità di riscossione della quota associativa, dei contributi associativi dovuti dai Soci in base ai programmi di attività e sulle adesioni ed affiliazioni ad Organizzazioni o Enti di promozione sportiva, quando demandate dall'Assemblea dei Soci;

j) formulare le proposte da sottoporre all'Assemblea dei Soci per la determinazione di altri contributi e le relative modalità di riscossione;

k) - affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

7 - Le deliberazioni relative a persone sono prese a scrutinio segreto.

8 - In caso di mancanza di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli tramite cooptazione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea dei Soci e rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo.

9 - Se viene meno il numero minimo dei membri previsti, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea dei Soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 12 - Presidente - Vicepresidente - Segretario

1 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la firma legale e come tale è investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria dell'Associazione.

Per la gestione Straordinaria dell'Associazione, ivi compreso il potere di stipulare contratti di qualsiasi natura e genere, nonché di procedere ad acquisti sia di beni mobili che immobili, è necessaria la delibera del Consiglio Direttivo.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

2 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo e ne svolge le mansioni.

3 - Il Segretario tiene la contabilità ed i libri dell'Associazione e ne cura i relativi adempimenti, nonché è custode della Cassa dell'Associazione.

Art. 13 – Libri sociali

1 – Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione:

a) il Libro Soci,

b) il Libro Verbale delle Assemblee,

c) il Libro Verbali del Consiglio Direttivo

2 – I libri sociali, con pagine numerate progressivamente, devono essere conservati nella sede sociale e della regolarità della loro tenuta sono responsabili il Presidente ed il Segretario.

Art. 14 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

1 - Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 15 - Controversie

1 - Per tutte le controversie di natura giurisdizionale e disciplinare, ivi comprese quelle in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo, nonché per le vertenze di qualsiasi tipo tra i Soci e gli Organi della Associazione, saranno competenti, con esclusione di ogni altra giurisdizione, tre Proviviri, nominati dalla Assemblea dei Soci, che

giudicheranno “ex bono et aequo”, senza formalità di procedura, ma nel rispetto del contraddittorio. La loro decisione è inappellabile.

Art. 16 - Utili ed rimborsi

1 - Durante la vita della Associazione è fatto esplicito divieto di distribuire o corrispondere, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge, ai Soci, ai membri del Consiglio Direttivo, ai Proviviri e a chiunque altro svolga mansioni all'interno della Associazione.

Art. 17 - Scioglimento e liquidazione

1 - In caso di scioglimento della Associazione, l'Assemblea dei Soci determinerà la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione. Nominerà anche uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i Soci, determinandone i poteri.

2 - Lo scioglimento della Associazione può essere deliberato dalla Assemblea Straordinaria dei Soci con il voto favorevole di almeno i tre quinti (3/5) degli associati che possano validamente costituirsi e deliberare in assemblea.

3 - Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti e/o Associazioni con finalità analoghe o aventi fini di utilità sociale o ad istituzioni di beneficenza.

Art. 18 - Norma Finale

1 - Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Modificato con Assemblea Straordinaria dei Soci in data 23/05/2012

il Presidente

il Segretario